



Regione Siciliana

PRESIDENZA

Ufficio Legislativo e Legale

SCHEMARIO DELLE MASSIME PARERI DEL CGA

Sommario :Gara per appalto di opera pubblica – R.T.I e Consorzio – Entità ancora da costituire – Differenza tra le due tipologie – Ammissibilità alla partecipazione solo per i R.T.I. non formalmente costituiti.

Estremi del parere :CGA ss.rr n. 75.03 del 24.11.2009 su ric str n. 583.02.8

MASSIMA : Il Consorzio di imprese anche se temporaneo, si connota tipicamente per la creazione di un centro comune di responsabilità, non meno del consorzio stabile; al contrario, i Raggruppamenti Temporanei di Imprese (c.d. “R. T. I.”) sono privi di una loro organizzazione e non assurgono a centro unitario e comune di responsabilità neanche successivamente, per effetto del mandato collettivo, in seguito alla aggiudicazione della gara.

Pertanto, regole e principi che riguardano i RTI non sono pedissequamente trasferibili ai Consorzi. Il bando che preveda la possibilità di partecipazione alla gara pubblica sia delle associazioni temporanee di imprese che dei consorzi, va interpretato correttamente nel senso che la partecipazione dei RTI è ammessa anche sulla sola base dell'impegno alla formale costituzione. Ad analoga conclusione non può pervenirsi per i “costituendi” Consorzi temporanei, perchè la forma consortile preannunciata presuppone la volontà dei partecipanti di creare, una volta avvenuta l'aggiudicazione, un autonomo centro comune e unico di responsabilità che si sostituisce e sovrappone ai singoli partecipanti alla gara.

NOTE :Cfr